

Deliberazione della Giunta Regionale 27 aprile 2023, n. 22-6784

**Decreto legge 32/2019, articolo 4, comma 2. D.P.C.M. 5 agosto 2021. Espressione favorevole volonta' al raggiungimento dell'intesa sul progetto definitivo "Linea Ferroviaria Modane - Torino. Adeguamento Linea storica Bussoleno - Avigliana: Lotto 5 e Lotto 6" in Localita' di Borgone di Susa, Avigliana, Bussoleno e Collegno.**

A relazione dell'Assessore Gabusi:

Premesso che:

il D.L. 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni nella L. 55/2019 e smi, all'art. 4, comma 1, prevede l'individuazione, mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, degli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari che è disposta con i medesimi decreti;

il suddetto articolo 4, al comma 2, stabilisce, tra l'altro, che l'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale;

il D.P.C.M. del 5 agosto 2021 ha individuato nell'elenco di cui al suo allegato 1, la "Bussoleno – Avigliana, Avigliana – Orbassano, e scalo di Orbassano", di cui fanno parte il "Lotto 5: Realizzazione sottostazioni elettriche nelle località di Borgone Susa e Avigliana" e il "Lotto 6: "Dismissione e demolizione della linea primaria a 66 kV in località Bussoleno e Collegno" e all'art. 2 ne ha nominato il Commissario straordinario;

con parere n. 285 del 23.06.2022 la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS del Ministero della Transizione Ecologica ha espresso motivato parere favorevole circa la compatibilità ambientale del progetto in oggetto, condizionato all'ottemperanza di alcune condizioni ambientali;

con Decreto n. 332 del 17.11.2022, il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) – oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) – di concerto con il Ministero della Cultura (MiC), acquisiti, tra gli altri, il parere favorevole con condizioni ambientali espresso dalla Regione Piemonte con D.G.R. n.15-2653 del 22.12.2020, ha dichiarato la compatibilità ambientale dell'intervento in oggetto, subordinato al rispetto di alcune condizioni ambientali.

Preso atto che:

con Ordinanza n. 3 del 27.01.2023 il Commissario straordinario ha avviato l'iter autorizzativo ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DL 32/2019 e con nota prot. RFI-NEMI.DIN.DINO.TO\PEC\P\2023\19 del 06.02.2023, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha trasmesso il progetto alle Amministrazioni/Enti interessati richiedendo di esprimere le proprie valutazioni/determinazioni, da rendersi entro il 07.04.2023;

il medesimo Commissario Straordinario, con nota prot. n. 7 del 03.03.2023, ha presentato al Presidente della Regione Piemonte formale istanza di espressione dell'atto di intesa, previa

deliberazione di Giunta regionale, ai fini della localizzazione dell'opera, acquisita la quale – unitamente a tutte le altre valutazioni e/o determinazioni da assumere da parte di ciascuna Amministrazione/Ente interferito o interessato dalle opere – potrà essere adottata l'Ordinanza di approvazione del progetto definitivo, ai sensi del più volte citato articolo 4, comma 2.

Dato atto che:

con comunicazione prot. n.10510 del 06.03.2023, il Gabinetto di Presidenza della Giunta Regionale ha indicato, per le finalità di cui sopra, il Settore “Investimenti Trasporti e Infrastrutture” della Direzione regionale Opere Pubbliche Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, quale responsabile dell'iter procedurale volto alla verifica, preventiva alla suddetta espressione, dell'insussistenza di motivi ostativi al raggiungimento dell'Intesa e ha altresì individuato la Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del territorio – Settore Urbanistica Piemonte Occidentale, quale struttura regionale potenzialmente coinvolta nel citato procedimento;

al fine di poter predisporre gli atti funzionali all'espressione del parere regionale in merito al raggiungimento dell'intesa sul progetto in argomento, con PEC prot. n. 14490 del 31.03.2023, il Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture ha richiesto a tutte le strutture regionali coinvolte da R.F.I. S.p.A. nella citata nota del 06.02.2023, la trasmissione delle proprie valutazioni/determinazioni da rendersi entro il 07.04.2023.

Dato atto, inoltre, che:

come da documentazione agli atti del medesimo Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture sono pervenuti i seguenti contributi:

dal Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino, acquisito agli atti con prot. n. 15330 del 06.04.2023, trasmesso anche a R.F.I. S.p.A. nell'ambito della procedura autorizzativa;

dal Settore Urbanistica Piemonte Occidentale, acquisito agli atti con prot. n. 15468 del 06.04.2023; da AIPo, acquisito agli atti con prot. n. 15821 del 07.04.2023, con il quale sono stati confermati i contenuti del parere, con prescrizioni, già espresso sul progetto dalla medesima Agenzia con prot. n. 31378 del 10.12.2020 nel procedimento di VIA ex D.lgs 152/2006, trasmesso anche a R.F.I. S.p.A. nell'ambito della procedura autorizzativa;

dal Settore regionale Tutela delle Acque, acquisito agli atti con prot. n. 16170 del 12.04.2022; verificata, a cura del Settore regionale Infrastrutture strategiche, la compatibilità delle opere con le previsioni progettuali sul tracciato della Tratta Nazionale della NLTL, di cui le opere in oggetto costituiscono un lotto, e di cui risulta Commissario il medesimo firmatario dell'ordinanza allegata all'istanza in oggetto, attivata dal soggetto attuatore di tutte le opere della tratta nazionale della NLTL;

verificata, a cura del Settore Urbanistica Piemonte Occidentale, la compatibilità degli interventi rispetto alle destinazioni d'uso urbanistiche in atto e al contesto territoriale, anche in considerazione degli aspetti funzionali connessi;

quale esito istruttorio della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, risultano le condizioni per esprimere, per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, del D.L. 32/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 55/2019, parere favorevole al raggiungimento dell'intesa sul progetto definitivo, individuato dal DPCM 5 agosto 2021 e presentato da R.F.I. S.p.A, “Linea Ferroviaria Modane – Torino – Adeguamento Linea storica Bussoleno – Avigliana Ferroviaria: Lotto 5 – Realizzazione Sottostazioni elettriche nelle località di Borgone Susa e Avigliana e Lotto 6 – Dismissione e Demolizione Linea Primaria a 66 kV in Località di Bussoleno e Collegno”, a condizione che vengano recepite le prescrizioni contenute nei pareri rilasciati nell'ambito della procedura autorizzativa, come sopra riportati, nonché quelle a tal fine elaborate.

Visti:

il D.lgs. n. 422/1997;  
il D.lgs. n. 112/1998;  
la legislazione nazionale e regionale sui lavori pubblici;  
la L. n. 241/1990 e s.m.i.;  
il D.L. 32/2019;  
la L. 55/2019 e s.m.i.;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il Bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 così come modificata dalla D.G.R. . n. 1-3361 del 14.06.2021.

Tutto ciò premesso e considerato;  
la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

di prendere atto dell'esito istruttorio riportato in premessa e di manifestare, per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legge 32/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 55/2019 e smi, favorevole volontà al raggiungimento dell'Intesa sul progetto definitivo, individuato dal DPCM 5 agosto 2021 e presentato da R.F.I. SpA, "Linea Ferroviaria Modane – Torino – Adeguamento Linea storica Bussoleno – Avigliana Ferroviaria: Lotto 5 – Realizzazione Sottostazioni elettriche nelle località di Borgone Susa e Avigliana e Lotto 6 – Dismissione e Demolizione Linea Primaria a 66 kV in Località di Bussoleno e Collegno", a condizione che vengano recepite le condizioni ambientali e le prescrizioni contenute nei pareri rilasciati nell'ambito della procedura autorizzativa e in premessa riportati, nonché quelle contenute nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il Bilancio regionale;

di demandare al Settore Investimenti, Trasporti e Infrastrutture, della Direzione Regionale OO.PP., Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, l'invio di copia della presente deliberazione al Commissario straordinario, per il prosieguo di competenza.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24/11/1971.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

**Aspetti urbanistici**

Il progetto di adeguamento della tratta ferroviaria Torino-Modane riguarda i seguenti interventi:

- LOTTO 5: realizzazione delle Sottostazioni Elettriche (SSE) di Avigliana e Borgone e adeguamento della Linea di Contatto antistante la nuova SSE di Borgone, ovvero: completa realizzazione di due nuove sottostazioni elettriche per l'alimentazione di linee ferroviarie a 3 kV in corrente continua, nelle località di Avigliana e Borgone. Esse, in relazione ai nuovi carichi previsti dal progetto di adeguamento sopracitato, andranno ad alimentare la tratta oggetto dell'intervento sostituendo l'esistente sottostazione sita in località Sant'Ambrogio, che sarà dismessa all'attivazione dei nuovi impianti.
- LOTTO 6: completamento della dismissione della linea primaria a doppia terna tra Bussoleno e Collegno, ovvero: completamento degli interventi necessari per la Demolizione/Rimozione della Linea Primaria posta lungo la Linea Torino Modane tratto che va da Collegno (pk 8+420) a Bussoleno (pk44+000) compreso anche alcuni tratti posti all'interno della città di Bussoleno. Lo scopo dell'intervento è quello di rimuovere l'intera struttura metallica della Linea Primaria esistente, composta da pali (M7, M9, Z9, M7 doppi, M9 doppi, M9 tripli), da tralicci metallici ed altro, posti sia lato binario Pari che binario Dispari, compresi i relativi conduttori, isolatori, mensole e la demolizione di parte della fondazione in calcestruzzo armato che interferisce con il camminamento pedonale FS.

Dal punto di vista urbanistico si prende atto, dalla relazione prodotta, della assenza di conformità con il PRGC. E' fatta salva la specifica competenza sul punto delle singole amministrazioni comunali al fine di ottenere il quadro aggiornato della situazione urbanistica vigente. Si da atto che gli interventi appaiono comunque compatibili rispetto alle destinazioni d'uso urbanistiche in atto e al contesto territoriale anche in considerazione degli aspetti funzionali connessi.

Si segnala la necessità che nelle successive fasi progettuali la documentazione progettuale dovrà essere integrata con degli estratti cartografici del piano regolatore vigente nonché comprensive delle aree normative interessate dall'intervento in oggetto.

**Aspetti paesaggistici**

Verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art.3, gli interventi in oggetto non sono ricompresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione, verificato che i Comuni in indirizzo risultano idonei all'esercizio della delega ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008, si comunica che la competenza al rilascio delle rispettive autorizzazioni paesaggistiche ai sensi della normativa in epigrafe è in capo alle Amministrazioni Comunali coinvolte.

Si raccomandano, al fine di tutelare gli aspetti percettivi visivi, particolari attenzioni per un corretto inserimento paesaggistico ambientale, prevedendo puntuali forme di mitigazione e di schermature dei volumi edilizi in progetto (SSE).

Si precisa inoltre che l'autorizzazione paesaggistica, oltre a recepire preventivamente il parere della Commissione locale del Paesaggio, potrà essere rilasciata a seguito dell'acquisizione del parere del Soprintendente o, nel caso in cui tale parere non sia reso secondo quanto previsto dall'art. 146 Dlgs 42/2004, nei termini stabiliti dalla Legge 241.

Si rammenta che con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 il Consiglio regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Regionale (Ppr); le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b., del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati.

**Tutela delle acque**

Con riferimento alle interferenze degli interventi previsti per il lotto 5 con le aree di salvaguardia dei pozzi idropotabili, secondo quanto presente nelle banche dati regionali, risulta l'interferenza di 2 captazioni idropotabili con l'area SSE Avigliana.

I 2 pozzi in questione denominati EX TEKSID 1 e EX TEKSID 2, gestiti da SMAT, non sono stati ridefiniti con criterio cronologico quindi, come area di salvaguardia, hanno i 200 m circostanti l'opera di captazione previsti dal criterio geometrico derivante dalla normativa statale.

In tale aree si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso previsti per la zona di rispetto ristretta di cui art. 6 del Regolamento Regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante: "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".

Si osserva inoltre che lo sviluppo urbanistico esistente già interferisce con le sopra citate aree di salvaguardia costituendo un elemento di notevole rischio per l'approvvigionamento idropotabile tramite i pozzi in questione; pertanto, per risolvere alla radice il problema, la realizzazione delle opere in progetto deve essere subordinata alle seguenti opzioni:

- a) ridefinizione delle aree di salvaguardia ai sensi del regolamento 15/R/2006.
- b) cessazione o variazione di utilizzo del prelievo idrico potabile dai due pozzi;
- c) rilocalizzazione dei punti di approvvigionamento mediante la trivellazione di uno o più nuovi pozzi e/o l'individuazione di soluzioni alternative (serbatoio di compenso) necessarie al potenziamento dell'acquedotto comunale, idonee in termini di quantità, qualità e costi di esercizio, in accordo con il gestore SMAT S.p.A.; in questo caso il proponente dell'intervento nell'area dovrà accollarsi l'onere della sostituzione mentre SMAT S.p.A. provvederà a realizzare la/e opera/e di captazione e le infrastrutture di servizio necessarie a collegarla alla rete acquedottistica esistente, previa ridefinizione delle relative aree di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale n. 15/R/2006.

L'adempimento di cui al punto b) potrà essere disposto, su richiesta della SMAT S.p.A., dall'Ufficio Risorse Idriche della Città Metropolitana di Torino, in ordine all'eventuale variazione di utilizzo dei pozzi (per un uso diverso dal potabile) o alle necessarie indicazioni tecniche di chiusura e messa in sicurezza ai sensi dell'Allegato E del regolamento regionale 10/R/2003. A seguito del provvedimento della Città Metropolitana di Torino, con la dismissione all'uso potabile dei suddetti pozzi non troveranno più applicazione le aree di salvaguardia e conseguentemente decadranno anche i vincoli territoriali della zona di tutela assoluta e della zona di rispetto, nonché la disciplina delle attività consentite all'interno delle stesse zone.

Non risultano interferenze per quanto riguarda il lotto 6.